DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 41

La Commissione centrale del Dopolavoro ferroviario di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562, e' composta da 15 membri, di cui 9 nominati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e 6 eletti in rappresentanza dei soci dai componenti dei Consigli direttivi del dopolavoro ferroviari con voto limitato, al fine di garantire la rappresentanza della minoranza. Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la composizione e le funzioni degli organi direttivi e consultivi che al centro e alla periferia sovrintendono alle istituzioni del Dopolavoro ferroviario. Le norme stesse stabiliranno le modalita' di nomina dei membri dei predetti organi.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-41/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it